Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno 68° — Roma - Martedì, 19 aprile 1927 - Anno V — **Numero 91**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 780.

LEGGE 7 aprile 1927, n. 452.

Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *A*).

Art. 2.

La quota di spesa, a carico dell'esercizio 1927-28, per lavori di completamento di stabilimenti carcerari e di Regi riformatori, autorizzata dalla legge 18 giugno 1925, n. 997, è rinviata agli esercizi successivi.

Art. 3.

L'Amministrazione del fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *B*);

b) a far pagare le proprie spese, ordinarie e straordinarie, relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *C*).

Per gli effetti di cui all'art. 40 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » dell'Amministrazione del fondo per il culto quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, potrà l'Amministrazione del fondo per il culto, ai termini dell'art. 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, aprire crediti ai funzionari incaricati.

I capitoli della parte passiva del bilancio di detta Amministrazione, a favore dei quali è data facoltà di inscrivere somme mediante decreti Reali, in applicazione del disposto dell'art. 41, primo e secondo comma, del citato R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 3, annesso alla presente legge.

Art. 4.

L'amministrazione del fondo per il culto è autorizzata ad imputare ai fondi dell'esercizio 1927-28 tutti i pagamenti da eseguirsi sul capitolo n. 26: « Supplementi di congrua ai parroci ed ai vicari e cappellani curati, nonchè ai canonici delle chiese cattedrali e palatine ed ai vescovi. Assegni agli economi spirituali durante le vacanze (R. decreto 31 marzo 1925, n. 364, e disposizioni precedenti) (*Spese fisse ed obbligatorie*) » senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.

Art. 5.

L'Amministrazione del fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *D*);

b) a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *E*).

Per gli effetti di cui all'art. 40 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, quelle descritte nello elenco n. 4, annesso alla presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 5, annesso alla presente legge, la detta Amministrazione del fondo per il culto potrà, per il Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, aprire crediti ai funzionari incaricati ai termini dell'art. 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

I capitoli della parte passiva del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, a favore dei quali è data facoltà al Governo di inscrivere somme mediante decreti Reali, in applicazione del disposto dell'articolo 41, primo e secondo comma, del citato R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 6 annesso alla presente legge.

Art. 6.

Le entrate e le spese degli Economati generali dei benefici vacanti, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge (tabella *F*).

Art. 7.

L'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 24 novembre 1918, n. 1960, relative a modificazioni delle norme contabili per gli Economati generali dei benefici vacanti, è prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1927-28.

Art. 8.

Le entrate e le spese degli archivi notarili del Regno, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge (tabella *G*).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

TABELLA A.

Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali.	
1	Ministero - Personale di ruolo - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse)	4,400,000 —
2	Acquisto libri per la biblioteca	15,000 —
3	Manutenzione locali	40,000 —
4	Spese per telegrammi per l'interno e per l'estero e spese di posta per l'estero	30,000 —
5	Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	80,000 —
6	Indennità di tramutamento e di missione al personale dell'amministrazione centrale	110,000 —
7	Indennità ai componenti il Consiglio superiore della magistratura; la Corte suprema disciplinare e le Commissioni legislative, giudiziarie ed amministrative sedenti presso il Ministero	100,000 —
8	Spese pel Consiglio superiore forense ai sensi della legge 25 marzo 1926, n. 453 - Medaglie di presenza, diarie, rimborsi di viaggi e compensi per incarichi speciali, spese per stampa, pubblicazioni, copie, amanuensi e personale di segreteria	100,000 —
9	Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole (art. 63 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290)	160,000 —
10	Sussidi al personale in attività di servizio	50,000 —
11	Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione e famiglie superstiti	170,500 —
12	Spese casuali	20,000 —
13	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
14	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
		5,275,500 —
	Debito vitalizio.	
15	Pensioni ordinarie al personale di ruolo ed ai salariati (Spese fisse)	28,000,000 —
16	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, sulle pensioni civili e assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	265,000 —
		28,265,000 —
	Spese per l'Amministrazione giudiziaria.	
17	Magistrature giudiziarie - Personale - Stipendi, supplementi di servizio attivo, assegni vari e spese di rappresentanza (Spese fisse)	104,500,000 —
18	Cancellerie e segreterie giudiziarie - Personale - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse)	82,000,000 —
19	Uscieri giudiziari - Stipendi, supplementi di servizio attivo (Spese fisse)	6,200,000 —
20	Indennità di tramutamento, di supplenza e di missione al personale giudiziario	1,800,000 —
21	Assegni per spese d'ufficio agli uffici giudiziari superiori del Regno ed a tutti gli uffici delle nuove provincie (Spese fisse)	2,025,000 —
22	Contributo delle spese d'ufficio delle cancellerie i cui proventi sono inferiori agli oneri che sono a loro carico	50,000 —
23	Custodia e manutenzione dei locali del Palazzo di giustizia in Roma, canoni diversi - Spese per la Commissione di vigilanza e pel personale tecnico addetto alla manutenzione stessa, ed esercizio di un furgoncino per trasporti	173,200 —
24	Compensi ai componenti il tribunale superiore delle acque (Spese fisse)	30,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
25	Restituzione di depositi giudiziari (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
26	Spese inerenti alla estradizione di malfattori rifugiatisi in territorio estero	100,000 —
27	Quota di concorso alla Società italiana per il progresso delle scienze per il funzionamento dell'Istituto di studi legislativi	20,000 —
		196,898,200 —
	Spese di giustizia.	
28	Indennità supplementare pel raggiungimento del minimo garantito dallo Stato al personale degli ufficiali giudiziari (art. 1 del testo organico approvato con R. decreto 29 dicembre 1924, n. 2271) (Spesa obbligatoria)	1,000,000 —
29	Somme da pagarsi alla Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari, per integrazione delle pensioni liquidate, o dei capitoli corrispondenti; per contributo ordinario e per sussidio fisso (art. 34 R. decreto 25 giugno 1926, n. 1149; art. 3, lettera *B*, R. decreto 19 aprile 1925, n. 561, e 33 R. decreto 25 giugno 1926, n. 1149; art. 50 R. decreto 19 aprile 1925, n. 561) (Spesa obbligatoria)	2,500,000 —
30	Spese per indennità e trasferte a funzionari, giurati, testimoni, periti, custodi, chiamati ai giudizi penali o in quelli civili con gratuito patrocinio e spesa per la notificazione, nelle nuove provincie, degli atti in materia civile (Spesa obbligatoria)	20,000,000 —
		23,500,000 —
	Spese per servizi speciali.	
31	Spesa per le ispezioni, indennità di missione e diverse di cui all'art. 134 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili	*per memoria*
32	Premi di operosità e di rendimento al personale addetto ai lavori e servizi inerenti alla esecuzione ed attuazione della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (art. 63 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290)	*per memoria*
33	Somministrazione di fondi all'Amministrazione degli archivi notarili per contributo dello Stato e per prelevamenti dal fondo dei sopravanzi	5,000,000 —
34	Spese diverse inerenti a servizi speciali previsti dalle legislazioni già vigenti nelle nuove provincie ed alla esecuzione delle convenzioni conchiuse con gli Stati successori della Monarchia Austro-Ungarica in materia archivistica (indennità, premi di operosità ai membri di Commissioni ed altre spese all'estero)	15,000 —
		5,015,000 —
	Spese per l'Amministrazione delle carceri e dei riformatori.	
35	Personale civile di ruolo delle carceri e dei riformatori governativi — Stipendi, supplementi di servizio attivo e indennità varie (Spese fisse)	9,500,000 —
36	Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe, premi d'ingaggio e di rafferma e indennità varie agli agenti di custodia, retribuzione ed indennità al personale aggregato e salariato - Contributi alla Cassa di previdenza dei sanitari e alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali	56,000,000 —
37	Indennità di tramutamento e di missione, compensi per insegnamento, e per qualsiasi altra prestazione temporanea; diarie a componenti di Commissioni e Consigli - Concorso alla Commissione penitenziaria internazionale, alla Scuola di applicazione giuridico-criminale e alla Società di patronato dei liberati dal carcere	1,385,000 —
38	Mantenimento e trasporto dei detenuti; provviste e servizi di ogni genere occorrenti agli stabilimenti carcerari e relativi uffici; trasporto dei corpi di reato, provvista e manutenzione di vetture e di carrozze ferroviarie cellulari	59,000,000 —
39	Mantenimento e trasporti dei corrigendi dei vari riformatori governativi e privati; provviste e servizi di ogni genere occorrenti per i riformatori governativi e relativi uffici	7,200,000 —
40	Servizio delle manifatture carcerarie	16,000,000 —
41	Spese di manutenzione, riparazione e sistemazione dei fabbricati carcerari e dei riformatori	4,000,000 —
42	Spese di fitto di locali di proprietà privata adibiti a uso dell'Amministrazione delle carceri e dei riformatori (Spese fisse)	100,000 —
		153,185,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali.	
43	Assegno personale a titolo di differenza fra pensione e stipendio ed annuale indennità di carica stabilita dalla legge 7 aprile 1921, n. 355, ai magistrati collocati a riposo prima di aver compiuto il 75° anno di età (articoli 17 e 136 del R. decreto 14 dicembre 1921, n. 1978) (Spese fisse)	257,000 —
44	Retribuzione al personale avventizio	90,000 —
45	Indennità temporanea al personale di ruolo (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e R. decreto 7 giugno 1920, n. 737)	24,000,000 —
46	Indennità temporanea mensile al personale avventizio . .	80,000 —
		24,427,000 —
	Servizi di culto nelle nuove provincie.	
47	Emolumenti di servizio e di riposo al clero e dotazioni fisse a chiese o ad enti religiosi nelle nuove provincie (Spese fisse)	6,200,000 —
48	Spese per sussidi, restauri e oneri diversi di culto nelle nuove provincie (Spese variabili)	425,000 —
		6,625,000 —
	Spese per l'amministrazione delle carceri e dei riformatori.	
49	Indennità temporanea mensile agli agenti di custodia, al personale straordinario, aggregato e salariato addetto ai servizi delle carceri e dei riformatori	17,800,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	Costruzioni di edifici carcerari.	
50	Lavori di completamento delle nuove carceri di Bari, di Caltanissetta e di Avezzano; dei riformatori di Airola e di Cagliari; del manicomio giudiziario di Aversa e del sanatorio penale di Montesarchio; sistemazione del carcere di Palermo, del riformatorio di Torino e del tubercolosario penale della Pianosa e lavori di consolidamento delle carceri di Milano (legge 18 giugno 1925, n. 997) - (Spesa ripartita)	*per memoria*

RIASSUNTO PER TITOLI.

TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
Spese generali	5,275,500 —
Debito vitalizio	28,265,000 —
Spese per l'Amministrazione giudiziaria	196,898,200 —
Spese di giustizia	23,500,000 —
Spese per servizi speciali	5,015,000 —
Spese per l'Amministrazione delle carceri e dei riformatori.	153,185,000 —
Totale della categoria prima della parte ordinaria . . .	412,138,700 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	24,427,000 —
	Servizi di culto nelle nuove provincie	6,625,000 —
	Spese per l'Amministrazione delle carceri e dei riformatori	17,800,000 —
	Costruzioni di edifici carcerari	—
	Totale della categoria prima della parte straordinaria	48,852,000 —
	Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	460,990,700 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

TABELLA *B.*

Stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione del Fondo per il culto, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.	
	Rendite patrimoniali.	
1	Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi	10,501,510 —
2	Prodotto di beni stabili	200,000 —
3	Annualità diverse e frutti di capitali	3,200,000 —
		13,001,510 —
	Proventi diversi.	
4	Quota di concorso (art. 31 della legge 7 luglio 1866, n. 3036)	1,925,000 —
5	Ricuperi, rimborsi e proventi diversi	1,350,000 —
6	Rendite e crediti di dubbia riscossione	10,000 —
		3,285,000 —
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.	
	Contributi.	
7	Contributo a carico dello Stato per spese d'istruzione e di beneficenza all'estero	4,470,000 —
8	Contributo e rimborso dovuto dal Tesoro dello Stato rispettivamente nelle spese pei miglioramenti economici al clero del Regno e per l'aumento degli assegni supplementari ai parroci, di cui agli articoli 5 e 6 del R. decreto 31 marzo 1925, n. 364, ai termini dei Regi decreti 19 settembre 1921, n. 1283, 2 febbraio 1922, n. 164, e 31 marzo 1925, n. 364	82,000,000 —
		86,470,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	CATEGORIA II. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.	
	Esazione di capitali.	
	Esazione e ricupero di capitali	3,680,000 —

RIASSUNTO.

CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
Rendite patrimoniali	13,901,510 —
Proventi diversi	3,285,000 —
Totale del titolo I. — Entrata ordinaria	17,186,510 —
TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
Contributi	86,470,000 —
CATEGORIA II. — *Trasformazione di capitali.*	
Esazione di capitali	3,680,000 —
Totale del titolo II. — Entrata straordinaria	90,150,000 —
Insieme (Entrata ordinaria e straordinaria)	107,336,510 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

VOLPI.

TABELLA *C.*

Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese di amministrazione.	
1	Personale di ruolo - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse)	1,105,000 —
2	Retribuzione al personale straordinario ed avventizio nella sede centrale e in provincia	18,000 —
3	Indennità pel Consiglio d'amministrazione - Indennità di giro agli ispettori provinciali, di missione, trasloco, trasferta ed altre al personale	30,000 —
4	Sussidi al personale in attività di servizio	30,000 —
5	Sussidi ad impiegati cessati ed alle loro famiglie	30,000 —
6	Rimborso allo Stato per le spese d'ufficio, di stampa e di cancelleria	182,550 —
7	Spesa di affitto, manutenzione e adattamento dei locali occupati dall'Amministrazione - Affitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura e spese varie relative ai medesimi - Spese per telegrammi	41,625 —
8	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione centrale e degli uffici finanziari in provincia	233,000 —
		1,670,175 —
	Debito vitalizio.	
9	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo (Spese fisse ed obbligatorie)	865,000 —

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
Num.	Denominazione	
	Contributi allo Stato.	
10	Contributi vari dovuti al l'esoro dello Stato per spese inerenti alla gestione del Fondo per il culto (Spesa obbligatoria)	332,500 —
	Imposte e tasse.	
11	Imposte sui redditi di ricchezza mobile, sui fabbricati e sui fondi rustici - Versamento all'Erario delle ritenute sui pagamenti effettuati dall'Amministrazione (Spesa obbligatoria)	1,600,000 —
	Spese di liti e contrattuali.	
12	Spese di liti e di coazione - Spese per atti, contratti, ipoteche, pagamenti effettuati dall'Amministrazione (Spesa obbli- registro e tassa sui mandati (Spese obbligatorie)	300,000 —
	Spese patrimoniali.	
13	Spese per terreni, chiese e fabbricati e per concentramento di monache - Manutenzione di corsi e canoni d'acqua - Mercedi a campieri e fontanieri (Spese fisse ed obbligatorie)	1,000,000 —
14	Acquisto, manutenzione e custodia di mobili e arredi sacri ad uso delle religiose e delle chiese anche non dipendenti dall'Amministrazione	80,000 —
15	Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi - Doti dipendenti da pie fondazioni - Devoluzione di legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche - Assegni ai Comuni per l'art. 19 della legge 7 luglio 1866, n. 3036 (Spese fisse ed obbligatorie)	1,128,500 —

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
Num.	Denominazione	
16	Adempimento di pie fondazioni, spese di culto ed ufficiatura di chiese (Spese fisse ed obbligatorie)	525,000 —
17	Eventuale concorso del Fondo per il culto nell'ufficiatura e pel restauro di chiese ed edifizi annessi	400,000 —
		3,133,500 —
	Spese disposte da leggi e decreti legislativi.	
18	Pensioni monastiche ed assegni vitalizi (Spese fisse ed obbligatorie)	365,000 —
19	Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefizi e cappellanie soppresse - Assegni ai canonicati della Cattedrale di Girgenti (Spese fisse ed obbligatorie)	100,000 —
20	Assegni al clero di Sardegna (Spese fisse)	1,280,000 —
21	Assegni a chiese parrocchiali ed annualità diverse passate a carico del Fondo per il culto dalle cessate Casse ecclesiastiche ed in disgravio dello Stato (Spese fisse ed obbligatorie)	430,000 —
22	Assegni alla istruzione pubblica ed alla beneficenza (Spese fisse)	479,000 —
23	Custodia e conservazione di chiese ed annessi edifizi monumentali (Spese fisse)	97,000 —
24	Concorso nella spesa del *Catalogo delle cose d'arte e di antichità in Italia* in corso di compilazione presso il Ministero della pubblica istruzione	3,000 —
25	Rendita dovuta ai Comuni in forza dell'art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, e degli articoli 10 e 11 della legge 4 giugno 1899, n. 191 (Spesa obbligatoria)	180,000 —
26	Supplementi di congrua ai parroci ed ai vicari e cappellani curati, nonchè ai canonici delle chiese cattedrali e palatine ed ai vescovi - Assegni agli economi spirituali durante le vacanze (R. decreto 31 marzo 1925, n. 364, e disposizioni precedenti) (Spese fisse ed obbligatorie)	84,119,000 —
		87,073,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	Spese di culto e di beneficenza nelle colonie italiane e all'estero.	
27	Assegni vari nonchè per ufficiatura e manutenzione di chiese aperte al culto cattolico nelle colonie italiane e di chiese nazionali all'estero - Eventuale concorso per restauro e costruzione di edifici ecclesiastici nazionali nelle colonie e all'estero	415,800 —
28	Concorso del Fondo per il culto a beneficio delle Missioni italiane all'estero che dedicano l'opera loro a scopi di istruzione e di beneficenza	4,480,000 —
29	Concorsi e sussidi per spese di culto e di propaganda religiosa nelle Colonie ed all'estero	60,000 —
30	Concorso del Fondo per il culto a favore dell'Opera di assistenza agli operai italiani emigrati in Europa, che si vale della cooperazione di sacerdoti missionari italiani	6,000 —
		4,961,800 —
	Spese diverse.	
31	Spese casuali	25,000 —
32	Restituzione di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali) (Spesa d'ordine)	150,000 —
33	Spese per riparazioni ad edifizi ex-demaniali e di enti ecclesiastici di Regio patronato	200,000 —
34	Sussidi a religiosi e religiose pensionate giunte in grave età o colpite da insanabile malattia	60,000 —
35	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
36	Rimborso allo Stato delle spese ordinarie per il personale della ragioneria centrale dell'Amministrazione del Fondo per il culto passato alla dipendenza del Ministero delle finanze	557,730 —
		992,730 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	Fondi di riserva.	
37	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	517,900 —
38	Fondo di riserva per le spese impreviste	100,000 —
		617,900 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
39	Concorsi e sussidi per l'esercizio del culto e per restauri e costruzione di edifici ecclesiastici anche non dipendenti dal Fondo per il culto preferibilmente nei luoghi danneggiati da terremoti e dalla guerra	120,000 —
40	Concorso del Fondo per il culto nella spesa per la costruzione della chiesa cattolica in Mogadiscio (ultima delle due rate)	650,000 —
41	Retribuzione al personale straordinario in servizio temporaneo assunto in dipendenza dei Regi decreti 29 giugno 1924, n. 1086, e 18 settembre 1924, n. 1496	63,000 —
42	Premi di operosità e di rendimento autorizzati dal R. decreto 18 settembre 1924, n. 1496, al personale che partecipa all'esecuzione dei lavori di cui all'art. 8 del R. decreto 29 giugno 1924, n. 1086	15,000 —
43	Indennità temporanea mensile al personale civile di ruolo (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e R. decreto 3 giugno 1920, n. 737)	179,200 —
44	Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio od assimilato (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, e 3 giugno 1920, n. 737)	42,500 —
45	Rimborso allo Stato delle spese straordinarie per il personale della ragioneria centrale dell'Amministrazione del Fondo per il culto passato alla dipendenza del Ministero delle finanze	80,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
46	Restituzione all'Erario dei contributi percepiti dall'Amministrazione del Fondo per il culto, in base all'art. 5 della legge 21 dicembre 1903, n. 483, per il periodo dal 1° febbraio 1918 al 30 giugno 1923 (4ª delle sette annualità)	488,095 —
		1,637,795 —
	CATEGORIA II. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.	
	Capitali.	
47	Uscita di capitali per estinzione di debiti e per altri titoli - Rinvestimento di capitali in rendita pubblica ed in altri valori mobiliari e fondiari (esclusi i mobili d'ufficio) (Spesa obbligatoria)	4,152,110 —

RIASSUNTO.

CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
Spese di amministrazione	1,670,175 —
Debito vitalizio	865,000 —
Contributi allo Stato	332,500 —
Imposte e tasse	1,600,000 —
Spese di liti e contrattuali	300,000 —
Spese patrimoniali	3,133,500 —
Spese disposte da leggi e decreti legislativi	87,073,000 —
Spese di culto e di beneficenza nelle colonie italiane e all'estero	4,961,800 —
Spese diverse	992,730 —
Fondi di riserva	617,900 —
Totale del titolo I. — Spesa ordinaria	101,546,605 —
TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
CATEGORIA I. — *Spese effettive*	1,637,795 —
CATEGORIA II. — *Trasformazione di capitali.*	
Capitali	4,152,110 —
Totale del titolo II. — Spesa straordinaria	5,789,905 —
Insieme (Spesa ordinaria e straordinaria)	107,336,510 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

TABELLE *B* e *C*.

Riassunto degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	TITOLO I.	
	CATEGORIA I. — *Entrate e spese effettive.*	
	PARTE ORDINARIA.	
	Entrata	17,186,510 —
	Spesa	101,546,605 —
	Differenza	—84,360,095 —
	TITOLO II.	
	CATEGORIA I. — *Entrate e spese effettive.*	
	PARTE STRAORDINARIA.	
	Entrata	86,470,000 —
	Spesa	1,637,795 —
	Differenza	+ 84,832,205 —
	RIEPILOGO DELLA CATEGORIA PRIMA.	
	PARTE ORDINARIA E STRAORDINARIA (insieme).	
	Entrata	103,656,510 —
	Spesa	103,184,400 —
	Differenza	+ 472,110 —
	TITOLO II.	
	CATEGORIA II. — *Trasformazione di capitali.*	
	PARTE STRAORDINARIA.	
	Entrata	3,680,000 —
	Spesa	4,152,110 —
	Differenza	— 472,110 —
	RIASSUNTO GENERALE DELLE DIFFERENZE.	
	Differenza della categoria prima — Entrate e spese effettive	+ 472,110 —
	Differenza della categoria seconda — Trasformazione di capitali	— 472,110 —
	Differenza	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Elenco n. 1.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928, ai termini dell'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Numero dei capitoli dell'esercizio 1927-28	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
	SPESA ORDINARIA.
9	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo.
10	Contributi vari dovuti al Tesoro dello Stato per spese inerenti alla gestione del Fondo per il culto.
11	Imposte sui redditi di ricchezza mobile, sui fabbricati e sui fondi rustici. Versamento all'Erario delle ritenute sui pagamenti effettuati dall'Amministrazione.
12	Spese di liti e di coazione. Spese per atti, contratti, ipoteche, terraggere ed altre perizie in genere. Spesa per bollo, registro e tassa sui mandati.
13	Spese per terreni, chiese e fabbricati e per concentramento di monache. Manutenzione di corsi e canoni d'acqua. Mercedi a campieri e fontanieri.
15	Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi. Doti dipendenti da pie fondazioni. Devoluzione di legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche. Assegni ai Comuni per l'art. 19 della legge 7 luglio 1866, n. 3036.
16	Adempimento di pie fondazioni, spese di culto ed ufficiatura di chiese.
18	Pensioni monastiche ed assegni vitalizi.
19	Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefizi e cappellanie soppresse. Assegni ai canonicati della Cattedrale di Girgenti.
21	Assegni a chiese parrocchiali ed annualità diverse passate a carico del Fondo per il culto dalle cessate Casse ecclesiastiche ed in disgravio dello Stato.
25	Rendita dovuta ai Comuni in forza dell'art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, e degli articoli 10 e 11 della legge 4 giugno 1899, n. 191.
26	Supplementi di congrua ai parroci, ai vicari e cappellani curati, nonchè ai canonici delle chiese cattedrali e palatine ed ai vescovi. Assegni agli economi spirituali durante le vacanze. (R. decreto 31 marzo 1925, n. 364, e disposizioni precedenti).
32	Restituzione di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali).
35	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, e reclamati dai creditori.
	SPESA STRAORDINARIA.
47	Uscita di capitali per estinzione di debiti e per altri titoli. Rinvestimento di capitali in rendita pubblica ed in altri valori mobiliari e fondiari (esclusi i mobili d'ufficio).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Elenco n. 2.

Spese di riscossione delle entrate ed altre, per le quali si possono autorizzare aperture di credito, ai termini dell'art. 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Numero dei capitoli dell'esercizio 1927-28	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
	SPESA ORDINARIA.
3	Indennità pel Consiglio di amministrazione. Indennità di giro agli ispettori provinciali, di missione, trasloco, trasferta ed altre al personale.
11	Imposta sui redditi di ricchezza mobile, sui fabbricati e sui fondi rustici. Versamento all'Erario delle ritenute sui pagamenti effettuati dall'Amministrazione.
12	Spese di liti e di coazione. Spese per atti, contratti, ipoteche, terraggere ed altre perizie in genere. Spese per bollo, registro e tassa sui mandati.
13	Spese per terreni, chiese e fabbricati e per concentramento di monache. Manutenzione di corsi e canoni d'acqua. Mercedi a campieri e fontanieri.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

VOLPI.

Elenco n. 3.

Capitoli i cui stanziamenti possono essere aumentati mediante decreti Reali in applicazione del primo comma dell'art. 41 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Numero dei capitoli dell'esercizio 1927-28	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
	SPESA ORDINARIA.
1	Personale di ruolo - Stipendi e supplementi di servizio attivo.
9	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo.
36	Rimborso allo Stato delle spese ordinarie per il personale della Ragioneria centrale dell'Amministrazione del Fondo per il culto, passato alla dipendenza del Ministero delle finanze.
	SPESA STRAORDINARIA.
43	Indennità temporanea mensile al personale civile di ruolo (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e R. decreto 3 giugno 1920, n. 737).
45	Rimborso allo Stato delle spese straordinarie per il personale della Ragioneria centrale dell'Amministrazione del Fondo per il culto, passato alla dipendenza del Ministero delle finanze.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

VOLPI.

TABELLA D.

Stato di previsione dell'entrata del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.	
	Rendite patrimoniali.	
1	Rendite consolidate diverse	1,075,100 —
2	Prodotto di beni stabili	40,000 —
3	Censi, canoni e livelli - Interessi sui capitali e sulle somme depositate in conto corrente	330,000 —
		1,445,100 —
	Proventi diversi.	
4	Ricuperi e proventi diversi	186,000 —
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.	
	Contributi.	
5	Assegnazione corrisposta dal Tesoro dello Stato ai termini dell'art. 5 del disegno di legge relativo allo stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1920-21, reso esecutivo con la legge 30 giugno 1920, n. 906, e dell'art. 6 del R. decreto 31 marzo 1925, n. 364	1,100,000 —
	CATEGORIA II. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.	
	Capitali di enti soppressi e somme diverse di spettanza di enti conservati.	
6	Prezzo vendita beni di enti soppressi ed esazione di capitali propri dell'Amministrazione	120,000 —
7	Esazione di somme di spettanza di enti conservati	70,000 —
		190,000 —

RIASSUNTO.

CAPITOLI — Denominazione	Competenza
TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
Rendite patrimoniali	1,445,100 —
Proventi diversi	186,000 —
Totale del titolo I. — Entrata ordinaria	1,631,100 —
TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
Contributi	1,100,000 —
CATEGORIA II. — *Trasformazione di capitali.*	
Capitali di enti soppressi e somme diverse di spettanza di enti conservati	190,000 —
Totale del titolo II. — Entrata straordinaria	1,290,000 —
Insieme (Entrata ordinaria e straordinaria)	2,921,100 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

TABELLA E.

Stato di previsione della spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	PARTE PRIMA. — SPESE PROPRIE DELL'AMMINISTRAZIONE.	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese di amministrazione.	
1	Contributo a favore del Fondo per il culto per le spese del personale e dell'affitto dei locali per l'Amministrazione centrale - Indennità pel Consiglio di amministrazione ed altre al personale	28,500 —
2	Pensioni agli impiegati a riposo (Spese fisse ed obbligatorie)	31,000 —
3	Sussidi al personale in attività di servizio o cessato e alle rispettive famiglie	5,000 —
4	Contributi vari al Tesoro dello Stato per spese inerenti alla gestione del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma	10,000 —
5	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione centrale e degli uffici finanziari in provincia.	7,000 —
6	Rimborso allo Stato per le spese d'ufficio e di stampa	10,500 —
		92,000 —
	Spese di liti e contrattuali.	
7	Spese di liti e di coazione - Spese per atti e contratti; tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali e bollo sui mandati (Spesa obbligatoria)	5,200 —
	Imposte e tasse.	
8	Imposte sui redditi di ricchezza mobile, sui fabbricati, sui fondi rustici e corrisposte per uso di acqua - Versamento all'Erario delle ritenute sui pagamenti effettuati dall'Amministrazione (Spesa obbligatoria e d'ordine)	298,000 —
	Spese patrimoniali.	
9	Restauri, manutenzione e custodia di fabbricati e di edifici ecclesiastici - Rinnovazione e manutenzione di mobili ed arredi ad uso di culto (Spesa obbligatoria)	400,000 —
10	Censi, canoni, interessi di capitali ed annualità diverse - Pensioni vitalizie ed assegni agli investiti di enti soppressi in Roma (Spese fisse e obbligatorie)	12,100 —
11	Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese (Spese fisse ed obbligatorie)	271,000 —
		683,100 —
	Spese disposte da leggi e da decreti legislativi.	
12	Pensioni monastiche e assegni vitalizi - Fondo a disposizione per sussidi a missionari all'estero (Spese fisse)	500,000 —
13	Assegno alla Santa Sede per rappresentanze all'estero (Articolo 2, n. 4, della legge 19 giugno 1873)	200,000 —
14	Assegni per pigioni di locali ad uso abitazione delle monache e del personale addetto al culto e corrisposte per uso d'acqua in servizio dei locali stessi. Spese per concentramento di religiose (Spese fisse ed obbligatorie)	43,000 —
15	Supplementi di congrua ai parroci di Roma ed ai membri delle chiese collegiate che, ai termini della legge 19 giugno 1873, n. 1402, non sono state soppresse (Spese fisse e obbligatorie)	597,000 —
		1,340,000 —

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	Spese varie.	
16	Spese casuali	12,200 —
17	Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse - Interessi sui capitali e su altre somme dovute per sentenze, transazioni, convenzioni, ecc. (Spesa d'ordine ed obbligatoria)	1,000 —
18	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
		13,200 —
	Fondi di riserva.	
19	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	100,000 —
20	Fondo di riserva per le spese impreviste	500 —
		100,500 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA II. — *Trasformazione di capitali.*	
	Capitali di enti soppressi e somme diverse di spettanza di enti conservati.	
21	Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi, affrancazione di annualità passive ed estinzione debiti degli enti soppressi (Spesa obbligatoria e d'ordine)	120,000 —
22	Erogazione di somme di spettanza di enti conservati (Spesa d'ordine)	70,000 —
		190,000 —

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	PARTE SECONDA. — SPESE PROPRIE DEL FONDO SPECIALE PER GLI USI DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA.	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
23	Annualità e spese di culto provenienti dal bilancio dello Stato	2,670 —
24	Erogazioni fisse di beneficenza alla Congregazione di carità e all'Istituto dei ciechi a S. Alessio	76,070 —
25	Fondo a disposizione (Spesa obbligatoria)	120,360 —
26	Somma devoluta all'Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma per provvedere alle eventuali deficienze della gestione ospedaliera da versarsi in rimborso al Tesoro dello Stato (art. 1° della legge 8 luglio 1903, n. 321, e art. 5 del R. decreto 5 marzo 1905, n. 186)	*per memoria*
		199,100 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
27	Rimborso al Tesoro dello Stato delle somme pagate alla Congregazione di carità di Roma, ai termini del 1° comma dell'art. 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343	*per memoria*

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	RIASSUNTO.	
	PARTE PRIMA. — SPESE PROPRIE DELL'AMMINISTRAZIONE.	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese di amministrazione	92,000 —
	Spese di liti e contrattuali	5,200 —
	Imposte e tasse	298,000 —
	Spese patrimoniali	683,100 —
	Spese disposte da leggi e decreti legislativi	1,340,000 —
	Spese varie	13,200 —
	Fondi di riserva	100,500 —
	Totale del titolo I. — Spesa ordinaria	2,532,000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA II. — *Trasformazione di capitali.*	
	Capitali di enti soppressi e somme diverse di spettanza di enti conservati	190,000 —
	Totale della parte prima (Spesa ordinaria e straordinaria)	2,722,000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	PARTE SECONDA. — SPESE PROPRIE DEL FONDO SPECIALE PER GLI USI DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA.	
	Titolo primo (Spesa ordinaria)	199,100 —
	Titolo secondo (Spesa straordinaria)	—
	Totale della parte seconda (Spesa ordinaria e straordinaria)	199,100 —
	Insieme (Parte prima e seconda)	2,921,100 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

TABELLE *D* ed *E*.

Riassunto degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	CATEGORIA I. — ENTRATE E SPESE EFFETTIVE.	
	Spesa: Parte prima - Titolo I - Spesa ordinaria	2,532,000 —
	Parte seconda - Titolo I - Spesa ordinaria	199,100 —
	Titolo II - Spesa straordinaria	—
		2,731,100 —
	Entrata . . . Titolo I - Entrata ordinaria	1,631,100 —
	Titolo II - Entrata straordinaria	1,100,000 —
		2,731,100 —
	Differenza	—
	CATEGORIA II. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.	
	Spesa: Parte prima - Titolo II - Spesa straordinaria	190,000 —
	Entrata . . . Titolo II - Entrata straordinaria	190,000 —
	Differenza	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Elenco n. 4.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928, ai termini dell'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Numero dei capitoli dell'esercizio 1927-28	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
	SPESA ORDINARIA.
2	Pensioni agli impiegati a riposo.
7	Spese di liti e di coazione. Spese per atti e contratti; tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali e bollo sui mandati.
8	Imposte sui redditi di ricchezza mobile, sui fabbricati, sui fondi rustici e corrisposte per uso di acqua. Versamento all'Erario delle ritenute sui pagamenti effettuati dall'Amministrazione.
9	Restauri, manutenzione e custodia di fabbricati e di edifici ecclesiastici. - Rinnovazione e manutenzione di mobili ed arredi ad uso di culto.
10	Censi, canoni, interessi di capitali ed annualità diverse. - Pensioni vitalizie ed assegni agl'investiti di enti soppressi in Roma.
11	Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese.
14	Assegni per pigioni di locali ad uso di abitazione delle monache e del personale addetto al culto e corrisposte per uso d'acqua in servizio dei locali stessi. Spese per concentramento di religiose.
15	Supplementi di congrua ai parroci di Roma ed ai membri delle chiese collegiate che, ai termini della legge 19 giugno 1873, n. 1402, non sono state soppresse.
17	Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse. Interessi sui capitali e su altre somme dovute per sentenze, transazioni, convenzioni, ecc.
18	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, e reclamati dai creditori.
21	Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi; affrancazione di annualità passive ed estinzione debiti degli enti soppressi.
22	Erogazione di somme di spettanza di enti conservati.
25	Fondo a disposizione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Elenco n. 5.

Spese di riscossione delle entrate ed altre, per le quali si possono autorizzare aperture di credito ai termini dell'articolo 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Numero dei capitoli dell'esercizio 1927-28	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
	SPESA ORDINARIA.
1	Contributo a favore del Fondo per il culto per le spese del personale e dell'affitto dei locali per l'Amministrazione centrale - Indennità pel Consiglio di amministrazione ed altre al personale.
7	Spese di liti e di coazione - Spese per atti e contratti; tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali, e bollo sui mandati.
8	Imposte sui redditi di ricchezza mobile, sui fabbricati, sui fondi rustici e corrisposte per uso di acqua - Versamento all'Erario delle ritenute sui pagamenti effettuati dall'Amministrazione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

VOLPI.

Elenco n. 6.

Capitoli i cui stanziamenti possono essere aumentati mediante decreti Reali in applicazione del 1° comma dell'art. 41 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Numero dei capitoli dell'esercizio 1927-28	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
	SPESA ORDINARIA.
2	Pensioni agli impiegati a riposo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

VOLPI.

TABELLA *F*.

Stato di previsione dell'entrata dell'Economato generale dei benefici vacanti di Bologna, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

CAPITOLI — Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	ENTRATE DI COMPETENZA.	
	Entrate effettive.	
1	Redditi patrimoniali	306,000 —
2	Proventi dei benefici vacanti	500,000 —
3	Ricupero di crediti verso funzionari o contabili e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti	*per memoria*
4	Entrate diverse ed eventuali	54,000 —
5	Contributi di altri Economati generali nelle spese di amministrazione	*per memoria*
	Totale delle entrate effettive	860,000 —
	Movimento di capitali.	
6	Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni	43,000 —
	Totale delle entrate di competenza	903,000 —
	Avanzo finanziario accertato col rendiconto consuntivo dell'esercizio 1925-26	1,157,417.66
	Totale dell'entrata di competenza compreso l'avanzo finanziario	2,060,417.66

Segue TABELLA F.

Stato di previsione della spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Bologna, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	SPESE DI COMPETENZA.	
	Spese effettive.	
1	Spese di personale e generali di amministrazione	471,000 —
2	Imposte, tasse e contributi all'Erario	48,000 —
3	Spese patrimoniali, contrattuali e di liti	5,000 —
4	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità passive	1,000 —
5	Pensioni, assegni, sussidi di cui all'art. 10 del regolamento approvato col decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978	165,000 —
6	Spese diverse e casuali	3,000 —
7	Contributi ad altri Economati generali nelle spese di amministrazione	*per memoria*
8	Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, e reclamati dai creditori	*per memoria*
9	Assegni e spese di culto agli economi spirituali di cui all'art. 31 del regolamento 23 maggio 1918, n. 978, modificato dal R. decreto 7 febbraio 1926, n. 321, eccedenti le rendite del beneficio	50,000 —
10	Fondo di riserva	90,000 —
	Totale delle spese effettive	833,000 —
	Movimento di capitali.	
11	Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali; prestiti ed anticipazioni	70,000 —
	Totale delle spese di competenza	903,000 —

Segue TABELLA F.

Riassunto degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Bologna, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA.	
	Entrate e spese effettive.	
	Entrata	860,000 —
	Spesa	833,000 —
	Differenza	+ 27,000 —
	Movimento di capitali.	
	Entrata	43,000 —
	Spesa	70,000 —
	Differenza	— 27,000 —
	RIASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE DI COMPETENZA.	
	Entrata	903,000 —
	Spesa	903,000 —
	Differenza	—
	RIASSUNTO GENERALE.	
	Entrata	2,060,417.66
	Spesa	903,000 —
	Differenza:	
	Avanzo finanziario dell'esercizio 1925-26	1,157,417.66

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

VOLPI.

Segue TABELLA F.

Stato di previsione dell'entrata dell'Economato generale dei benefici vacanti di Firenze, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	ENTRATE DI COMPETENZA.	
	Entrate effettive.	
1	Redditi patrimoniali	408,000 —
2	Proventi dei benefici vacanti	865,000 —
3	Ricupero di crediti verso funzionari o contabili e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti	*per memoria*
4	Entrate diverse ed eventuali	125,000 —
5	Contributi di altri Economati generali nelle spese di amministrazione	*per memoria*
6	Versamento da parte del Tesoro dello Stato degli assegni da corrispondere al personale ecclesiastico Palatino, ai sensi dell'art. 3 del R. decreto 31 dicembre 1919, n. 2578	8,980 —
	Totale delle entrate effettive	1,406,980 —
	Movimento di capitali.	
7	Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni	199,000 —
	Totale delle entrate di competenza	1,605,980 —
	Avanzo finanziario accertato col rendiconto consuntivo dell'esercizio 1925-26	1,749,547.82
	Totale dell'entrata di competenza compreso l'avanzo finanziario	3,355,527.82

Segue TABELLA F.

Stato di previsione della spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Firenze, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	SPESE DI COMPETENZA.	
	Spese effettive.	
1	Spese di personale e generali di amministrazione	800,000 —
2	Imposte, tasse e contributi all'Erario	123,000 —
3	Spese patrimoniali, contrattuali e di liti	15,000 —
4	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità passive	45,000 —
5	Pensioni, assegni, sussidi di cui all'art. 10 del regolamento approvato col decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978	274,000 —
6	Spese diverse e casuali	4,000 —
7	Contributi ad altri Economati generali nelle spese di amministrazione	*per memoria*
8	Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, e reclamati dai creditori	*per memoria*
9	Assegni e spese di culto agli economi spirituali di cui all'art. 31 del regolamento 23 maggio 1918, n. 978, modificato dal R. decreto 7 febbraio 1926, n. 321, eccedenti le rendite del beneficio	80,000 —
10	Assegni al personale ecclesiastico Palatino, ai sensi dell'articolo 3 del R. decreto 31 dicembre 1919, n. 2578	8,980 —
11	Fondo di riserva	36,000 —
	Totale delle spese effettive	1,385,980 —
	Movimento di capitali.	
12	Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali; prestiti ed anticipazioni	220,000 —
	Totale delle spese di competenza	1,605,980 —

Segue TABELLA F.

Riassunto degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Firenze, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA.	
	Entrate e spese effettive.	
	Entrata	1,406,980 —
	Spesa	1,385,980 —
	Differenza	+ 21,000 —
	Movimento di capitali.	
	Entrata	199,000 —
	Spesa	220,000 —
	Differenza	— 21,000 —
	RIASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE DI COMPETENZA.	
	Entrata	1,605,980 —
	Spesa	1,605,980 —
	Differenza	—
	RIASSUNTO GENERALE.	
	Entrata	3,355,527.82
	Spesa	1,605,980 —
	Differenza:	
	Avanzo finanziario dell'esercizio 1925-26	1,749,547.82

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Segue TABELLA F.

Stato di previsione dell'entrata dell'Economato generale dei benefici vacanti di Milano, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	ENTRATE DI COMPETENZA.	
	Entrate effettive.	
1	Redditi patrimoniali	230,000 —
2	Proventi dei benefici vacanti	360,000 —
3	Ricupero di crediti verso funzionari o contabili e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti	*per memoria*
4	Entrate diverse ed eventuali	40,000 —
5	Contributi di altri Economati generali nelle spese di amministrazione	*per memoria*
6	Versamento da parte del Tesoro dello Stato degli assegni da corrispondere al personale ecclesiastico Palatino, ai sensi dell'art. 3 del R. decreto 31 dicembre 1919, n. 2578	10,080 —
	Totale delle entrate effettive	640,080 —
	Movimento di capitali.	
7	Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni	4,000 —
	Totale delle entrate di competenza	644,080 —
	Avanzo finanziario accertato col rendiconto consuntivo dell'esercizio 1925-26	795,834.85
	Totale dell'entrata di competenza compreso l'avanzo finanziario	1,439,914.85

Segue TABELLA F.

Stato di previsione della spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Milano, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	SPESE DI COMPETENZA.	
	Spese effettive.	
1	Spese di personale e generali di amministrazione	419,000 —
2	Imposte, tasse e contributi all'Erario	48,000 —
3	Spese patrimoniali, contrattuali e di liti	2,000 —
4	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità passive	*per memoria*
5	Pensioni, assegni, sussidi di cui all'art. 10 del regolamento approvato col decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978	113,000 —
6	Spese diverse e casuali	2,000 —
7	Contributi ad altri Economati generali nelle spese di amministrazione	*per memoria*
8	Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, e reclamati dai creditori	*per memoria*
9	Assegni e spese di culto agli economi spirituali di cui all'articolo 31 del regolamento 23 maggio 1918, n. 978, modificato dal R. decreto 7 febbraio 1926, n. 321, eccedenti le rendite del beneficio	10,000 —
10	Assegni al personale ecclesiastico Palatino, ai sensi dell'articolo 3 del R. decreto 31 dicembre 1919, n. 2578	10,080 —
11	Fondo di riserva	15,000 —
	Totale delle spese effettive	619,080 —
	Movimento di capitali.	
12	Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali; prestiti ed anticipazioni	25,000 —
	Totale delle spese di competenza	644,080 —

Segue TABELLA F.

Riassunto degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Milano, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA.	
	Entrate e spese effettive.	
	Entrata	640,080 —
	Spesa	619,080 —
	Differenza	+ 21,000 —
	Movimento di capitali.	
	Entrata	4,000 —
	Spesa	25,000 —
	Differenza	— 21,000 —
	RIASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE DI COMPETENZA.	
	Entrata	644,080 —
	Spesa	644,080 —
	Differenza	—
	RIASSUNTO GENERALE.	
	Entrata	1,439,914.85
	Spesa	644,080 —
	Differenza:	
	Avanzo finanziario dell'esercizio 1925-26	795,834.85

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Segue TABELLA F.

Stato di previsione dell'entrata dell'Economato generale dei benefici vacanti di Napoli, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	ENTRATE DI COMPETENZA.	
	Entrate effettive.	
1	Redditi patrimoniali	383,000 —
2	Proventi dei benefici vacanti	552,000 —
3	Ricupero di crediti verso funzionari o contabili e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti	*per memoria*
4	Entrate diverse ed eventuali	126,000 —
5	Contributi di altri Economati generali nelle spese di amministrazione	222,000 —
6	Versamento da parte del Tesoro dello Stato degli assegni da corrispondere al personale ecclesiastico Palatino, ai sensi dell'art. 3 del R. decreto 31 dicembre 1919, n. 2578	16,092 —
	Totale delle entrate effettive	1,299,092 —
	Movimento di capitali.	
7	Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni	520,000 —
	Totale delle entrate di competenza	1,819,092 —
	Avanzo finanziario accertato col rendiconto consuntivo dell'esercizio 1925-26	786,375.64
	Totale dell'entrata di competenza compreso l'avanzo finanziario	2,605,467.64

Segue TABELLA F.

Stato di previsione della spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Napoli, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	SPESE DI COMPETENZA.	
	Spese effettive.	
1	Spese di personale e generali di amministrazione	921,000 —
2	Imposte, tasse e contributi all'Erario	105,000 —
3	Spese patrimoniali, contrattuali e di liti	14,000 —
4	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità passive	7,500 —
5	Pensioni, assegni, sussidi di cui all'art. 10 del regolamento approvato col decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978	115,000 —
6	Spese diverse e casuali	4,500 —
7	Contributi ad altri Economati generali nelle spese di amministrazione	*per memoria*
8	Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori	*per memoria*
9	Assegni e spese di culto agli economi spirituali di cui all'articolo 31 del regolamento 23 maggio 1918, n. 978, modificato dal R. decreto 7 febbraio 1926, n. 321, eccedenti le rendite del beneficio	90,000 —
10	Assegni al personale ecclesiastico Palatino, ai sensi dell'art. 3 del R. decreto 31 dicembre 1919, n. 2578	16,092 —
11	Fondo di riserva	24,000 —
	Totale delle spese effettive	1,297,092 —
	Movimento di capitali.	
12	Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali; prestiti ed anticipazioni	522,000 —
	Totale delle spese di competenza	1,819,092 —

Segue TABELLA *F*.

Riassunto degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Napoli, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA.	
	Entrate e spese effettive.	
	Entrata	1,299,092 —
	Spesa	1,297,092 —
	Differenza	+ 2,000 —
	Movimento di capitali.	
	Entrata	520,000 —
	Spesa	522,000 —
	Differenza	— 2,000 —
	RIASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE DI COMPETENZA.	
	Entrata	1,819,092 —
	Spesa	1,819,092 —
	Differenza	—
	RIASSUNTO GENERALE.	
	Entrata	2,605,467.64
	Spesa	1,819,092 —
	Differenza:	
	Avanzo finanziario dell'esercizio 1925-26	786,375.64

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Segue TABELLA *F*.

Stato di previsione dell'entrata dell'Economato generale dei benefici vacanti di Palermo, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	ENTRATE DI COMPETENZA.	
	Entrate effettive.	
1	Redditi patrimoniali	228,000 —
2	Proventi dei benefici vacanti	95,000 —
3	Ricupero di crediti verso funzionari o contabili e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti	*per memoria*
4	Entrate diverse ed eventuali	86,000 —
5	Contributi di altri Economati generali nelle spese di amministrazione	165,000 —
	Totale delle entrate effettive	574,000 —
	Movimento di capitali.	
6	Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni	11,000 —
	Totale delle entrate di competenza	585,000 —
	Avanzo finanziario accertato col rendiconto consuntivo dell'esercizio 1925-26	186,097.22
	Totale dell'entrata di competenza compreso l'avanzo finanziario	771,097.22

Segue TABELLA F.

Stato di previsione della spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Palermo, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	SPESE DI COMPETENZA.	
	Spese effettive.	
1	Spese di personale e generali di amministrazione	346,000 —
2	Imposte, tasse e contributi all'Erario	52,000 —
3	Spese patrimoniali, contrattuali e di liti	1,000 —
4	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità passive	*per memoria*
5	Pensioni, assegni, sussidi di cui all'art. 10 del regolamento approvato col decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978	102,000 —
6	Spese diverse e casuali	1,000 —
7	Contributi ad altri Economati generali nelle spese di amministrazione	*per memoria*
8	Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, e reclamati dai creditori	*per memoria*
9	Assegni e spese di culto agli economi spirituali di cui all'art. 31 del regolamento 23 maggio 1918, n. 978, modificato dal R. decreto 7 febbraio 1926, n. 321, eccedenti le rendite del beneficio	64,000 —
10	Fondo di riserva	8,000 —
	Totale delle spese effettive	574,000 —
	Movimento di capitali.	
11	Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali; prestiti ed anticipazioni	11,000 —
	Totale delle spese di competenza	585,000 —

Segue TABELLA F.

Riassunto degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Palermo, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA.	
	Entrate e spese effettive.	
	Entrata	574,000 —
	Spesa	574,000 —
	Differenza	—
	Movimento di capitali.	
	Entrata	11,000 —
	Spesa	11,000 —
	Differenza	—
	RIASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE DI COMPETENZA.	
	Entrata	585,000 —
	Spesa	585,000 —
	Differenza	—
	RIASSUNTO GENERALE.	
	Entrata	771,097.22
	Spesa	585,000 —
	Differenza:	
	Avanzo finanziario dell'esercizio 1925-26	186,097.22

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Segue TABELLA *F.*

Stato di previsione dell'entrata dell'Economato generale dei benefici vacanti di Torino, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	ENTRATE DI COMPETENZA.	
	Entrate effettive.	
1	Redditi patrimoniali	2,165,000 —
2	Proventi dei benefici vacanti	200,000 —
3	Ricupero di crediti verso funzionari o contabili e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti	*per memoria*
4	Entrate diverse ed eventuali	92,000 —
5	Contributi di altri Economati generali nelle spese di amministrazione	*per memoria*
	Totale delle entrate effettive	2,457,000 —
	Movimento di capitali.	
6	Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni	1,020,000 —
	Totale delle entrate di competenza	3,477,000 —
	Avanzo finanziario accertato col rendiconto consuntivo dell'esercizio 1925-26	519,675.81
	Totale dell'entrata di competenza compreso l'avanzo finanziario	3,996,675.81

Segue TABELLA *F.*

Stato di previsione della spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Torino, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	SPESE DI COMPETENZA.	
	Spese effettive.	
1	Spese di personale e generali di amministrazione	735,000 —
2	Imposte, tasse e contributi all'Erario	288,000 —
3	Spese patrimoniali, contrattuali e di liti	65,000 —
4	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità passive	63,000 —
5	Pensioni, assegni, sussidi di cui all'art. 10 del regolamento approvato col decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978	700,000 —
6	Spese diverse e casuali	4,000 —
7	Contributi ad altri Economati generali nelle spese di amministrazione	387,000 —
8	Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, e reclamati dai creditori	*per memoria*
9	Assegni e spese di culto agli economi spirituali di cui all'art. 31 del regolamento 23 maggio 1918, n. 978, modificato dal R. decreto 7 febbraio 1926, n. 321, eccedenti le rendite del beneficio	30,000 —
10	Fondo di riserva	100,000 —
	Totale delle spese effettive	2,372,000 —
	Movimento di capitali.	
11	Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali; prestiti ed anticipazioni	1,105,000 —
	Totale delle spese di competenza	3,477,000 —

Segue TABELLA F.

Riassunto degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Torino, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA.	
	Entrate e spese effettive.	
	Entrata	2,457,000 —
	Spesa	2,372,000 —
	Differenza	+ 85,000 —
	Movimento di capitali.	
	Entrata	1,020,000 —
	Spesa	1,105,000 —
	Differenza	— 85,000 —
	RIASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE DI COMPETENZA.	
	Entrata	3,477,000 —
	Spesa	3,477,000 —
	Differenza	—
	RIASSUNTO GENERALE.	
	Entrata	3,996,675.81
	Spesa	3,477,000 —
	Differenza:	
	Avanzo finanziario dell'esercizio 1925-26	519,675.81

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

VOLPI.

Segue TABELLA F.

Stato di previsione dell'entrata dell'Economato generale dei benefici vacanti di Venezia, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	ENTRATE DI COMPETENZA.	
	Entrate effettive.	
1	Redditi patrimoniali	41,000 —
2	Proventi dei benefici vacanti	373,000 —
3	Ricupero di crediti verso funzionari o contabili e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti	*per memoria*
4	Entrate diverse ed eventuali	65,000 —
5	Contributi di altri Economati generali nelle spese di amministrazione	*per memoria*
	Totale delle entrate effettive	479,000 —
	Movimento di capitali.	
6	Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni	16,000 —
	Totale delle entrate di competenza	495,000 —
	Avanzo finanziario accertato col rendiconto consuntivo dell'esercizio 1925-26	81,296.26
	Totale dell'entrata di competenza compreso l'avanzo finanziario	576,296.26

Segue TABELLA F.

Stato di previsione della spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Venezia, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	SPESE DI COMPETENZA.	
	Spese effettive.	
1	Spese di personale e generali di amministrazione	366,000 —
2	Imposte, tasse e contributi all'Erario	36,000 —
3	Spese patrimoniali, contrattuali e di liti	1,000 —
4	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità passive	500 —
5	Pensioni, assegni, sussidi di cui all'art. 10 del regolamento approvato col decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978	36,000 —
6	Spese diverse e casuali	500 —
7	Contributi ad altri Economati generali nelle spese di amministrazione	*per memoria*
8	Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, e reclamati dai creditori	*per memoria*
9	Assegni e spese di culto agli economi spirituali di cui all'art. 31 del regolamento 23 maggio 1918, n. 978, modificato dal R. decreto 7 febbraio 1926, n. 321, eccedenti le rendite del beneficio	30,000 —
10	Fondo di riserva	9,000 —
	Totale delle spese effettive	479,000 —
	Movimento di capitali.	
11	Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali; prestiti ed anticipazioni	16,000 —
	Totale delle spese di competenza	495,000 —

Segue TABELLA F.

Riassunto degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Venezia, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA.	
	Entrate e spese effettive.	
	Entrata	479,000 —
	Spesa	479,000 —
	Differenza	—
	Movimento di capitali.	
	Entrata	16,000 —
	Spesa	16,000 —
	Differenza	—
	RIASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE DI COMPETENZA.	
	Entrata	495,000 —
	Spesa	495,000 —
	Differenza	—
	RIASSUNTO GENERALE.	
	Entrata	576,296.26
	Spesa	495,000 —
	Differenza:	
	Avanzo finanziario dell'esercizio 1925-26	81,296 23

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Segue Tabella F.

Riassunto degli stati di previsione dell'entrata degli Economati generali dei benefici vacanti di Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	ENTRATE DI COMPETENZA.	
	Entrate effettive.	
	Redditi patrimoniali	3,761,000 —
	Proventi dei benefici vacanti	2,945,000 —
	Ricupero di crediti verso funzionari o contabili e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti	*per memoria*
	Entrate diverse ed eventuali	588,000 —
	Contributi di altri Economati generali nelle spese di amministrazione	387,000 —
	Versamento da parte del Tesoro dello Stato degli assegni da corrispondere al personale ecclesiastico Palatino, ai sensi dell'art. 3 del R. decreto 31 dicembre 1919, n. 2578	35,152 —
	Totale delle entrate effettive	7,716,152 —
	Movimento di capitali.	
	Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni	1,813,000 —
	Totale delle entrate di competenza	9,529,152 —
	Avanzo finanziario accertato col rendiconto consuntivo dell'esercizio 1925-26	5,276,245.26
	Totale dell'entrata di competenza compreso l'avanzo finanziario	14,805,397.26

Segue Tabella F.

Riassunto degli stati di previsione della spesa degli Economati generali dei benefici vacanti di Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	SPESE DI COMPETENZA.	
	Spese effettive.	
	Spese di personale e generali di amministrazione	4,058,000 —
	Imposte, tasse e contributi all'Erario	700,000 —
	Spese patrimoniali, contrattuali e di liti	103,000 —
	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità passive	117,000 —
	Pensioni, assegni, sussidi di cui all'art. 10 del regolamento approvato col decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978	1,505,000 —
	Spese diverse e casuali	19,000 —
	Contributi ad altri Economati generali nelle spese di amministrazione	387,000 —
	Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori	*per memoria*
	Assegni e spese di culto agli economi spirituali di cui all'articolo 31 del regolamento 23 maggio 1918, n. 978, modificato dal R. decreto 7 febbraio 1926, n. 321, eccedenti le rendite del beneficio	354,000 —
	Assegni al personale ecclesiastico Palatino, ai sensi dell'articolo 3 del R. decreto 31 dicembre 1919, n. 2578	35,152 —
	Fondo di riserva	282,000 —
	Totale delle spese effettive	7,560,152 —
	Movimento di capitali.	
	Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali; prestiti ed anticipazioni	1,969,000 —
	Totale delle spese di competenza	9,529,152 —

Segue TABELLA *F.*

Riassunto totale degli stati di previsione dell'entrata e della spesa degli Economati generali dei benefici vacanti di Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA.	
	Entrate e spese effettive.	
	Entrata	7,716,152 —
	Spesa	7,560,152 —
	Differenza	+ 156,000 —
	Movimento di capitali.	
	Entrata	1,813,000 —
	Spesa	1,969,000 —
	Differenza	— 156,000 —
	RIASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE DI COMPETENZA.	
	Entrata	9,529,152 —
	Spesa	9,529,152 —
	Differenza	—
	RIASSUNTO GENERALE.	
	Entrata	14,805,397.26
	Spesa	9,529,152 —
	Differenza:	
	Avanzo finanziario dell'esercizio 1925-26	5,276,245.26

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

TABELLA *G.*

Stati di previsione dell'entrata e della spesa degli Archivi notarili del Regno, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	PARTE PRIMA. — ENTRATA.	
	GESTIONE DEGLI ARCHIVI.	
	ENTRATE EFFETTIVE.	
	Entrate ordinarie.	
1	Contributo dello Stato per le spese di esercizio	5,000,000 —
2	Prelevamenti dal Fondo sopravanzi:	
	a) per integrazione del contributo dello Stato	*per memoria*
	b) per concorsi, rimborsi e ritenute sui pagamenti	*per memoria*
	c) per le spese relative al servizio delle ispezioni, della Commissione di cui all'art. 98 della legge 16 febbraio 1913 sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, e per le altre spese occorrenti per l'esecuzione della legge stessa	*per memoria*
		5,000,000 —
3	Entrate patrimoniali - Rendite ed altre entrate patrimoniali	30 000 —
4	Proventi ordinari degli archivi - Diritti e tasse di archivio	4,250,000 —
5	Entrate e recuperi diversi:	
	a) versamenti della Cassa di previdenza al Fondo sopravanzi	400,000 —
	b) ritenute in conto pensioni ad impiegati già governativi e in conto entrata Fondo sopravanzi	6,000 —
	c) recuperi di contributi di previdenza e di assicurazione obbligatoria già anticipati	450,000 —
	d) recuperi di quote di stipendio cedute e prestito di guerra	50,000 —
	e) entrate e recuperi diversi	100,000 —
		5,286,000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	Entrate straordinarie.	
6	Proventi straordinari:	
	a) ammende per contravvenzioni notarili	400 —
	b) onorari e quote di partecipazione residue, prescritti	50,000 —
	c) entrate straordinarie diverse	10,000 —
		60,400 —
	GESTIONI SPECIALI.	
	Partite che si compensano nelle spese.	
7	Riscossioni per conto dello Stato:	
	a) ritenute per l'Opera di previdenza	*per memoria*
	b) ritenute per imposta di ricchezza mobile	600,000 —
	c) imposta complementare sul reddito	7,000 —
	d) ritenuta per fondo di garanzia	8,000 —
	e) ritenute per tasse di bollo	150 —
8	Riscossioni per conto di terzi:	
	a) onorari a notari cessati ed ai loro eredi	250,000 —
	b) quote di stipendio cedute, sequestrate o pignorate	12,000 —
9	Riscossioni diverse	3,000 —
		880,150 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	RIASSUNTO DELL'ENTRATA.	
	Gestione degli Archivi (Entrate effettive):	
	Entrate ordinarie:	
	Contributo dello Stato e prelevamenti dal Fondo dei sopravanzi	5,000,000 —
	Altre entrate ordinarie	5,286,000 —
	Entrate straordinarie:	
	Proventi straordinari	60,400 —
		10,346,400 —
	Gestioni speciali:	
	Partite che si compensano nelle spese	880,150 —
	Totale delle entrate	11,226,550 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	PARTE SECONDA. — SPESA.	
	GESTIONE DEGLI ARCHIVI.	
	SPESE EFFETTIVE.	
	Spese ordinarie.	
1	Spese patrimoniali:	
	a) locali e mobili	200,000 —
	b) imposte e tasse	30,000 —
	c) oneri patrimoniali	3,500 —
2	Spese di amministrazione:	
	a) personale:	
	stipendi	4,500,000 —
	supplementi di servizio attivo	800,000 —
	pensioni	700,000 —
	indennità per una sola volta invece di pensioni	150,000 —
	b) locali in affitto	700,000 —
	c) spese di ufficio	275,000 —
3	Contributi di previdenza, concorsi e rimborsi allo Stato	700,000 —
4	Altre spese ordinarie:	
	a) quote di partecipazione residue a notari cessati o ai loro eredi	*per memoria*
	b) indennità e spese per ritiro di atti dei notari cessati	50,000 —
	c) spese per l'Amministrazione centrale:	
	forniture di bollettari e di altri stampati	50,000 —
	ispezioni agli archivi	10,000 —
	spese per la Commissione di disciplina e spese per la esecuzione della legge sul notariato	50,000 —
	d) spese casuali	20,000 —
	e) anticipazione di quote di stipendio cedute	50,000 —
	f) altre spese ordinarie	50,000 —
5	Fondo per le spese impreviste	100,000 —
	Totale delle spese ordinarie	8,438,500 —
	Spese straordinarie.	
6	Spese per personale e diverse:	
	a) personale straordinario	*per memoria*
	b) premi di operosità e di rendimento al personale meritevole	40,000 —
	c) indennità temporanea mensile	1,300,000 —
	d) supplenze, missioni e tramutamenti	90,000 —
	e) sussidi	20,000 —
	f) quote di ammenda spettanti alla Cassa di previdenza	200 —
	g) spese straordinarie diverse	90,000 —
	Totale delle spese straordinarie	1,540,200 —
	GESTIONI SPECIALI.	
	Partite che si compensano nelle entrate.	
7	Pagamenti a favore dello Stato:	
	a) della ritenuta per l'Opera di previdenza	*per memoria*
	b) della imposta di ricchezza mobile	600,000 —
	c) imposta complementare sul reddito	7,000 —
	d) ritenute per il fondo di garanzia	8,000 —
	e) ritenuta per la tassa di bollo	150 —

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
Num.	Denominazione	
8	Pagamenti a favore di terzi:	
	a) per onorari a notari cessati o ai loro eredi	250,000 —
	b) per quote di stipendio cedute, sequestrate o pignorate	12,000 —
9	Pagamenti diversi	3,000 —
	Totale delle gestioni speciali	880,150 —
	RIASSUNTO DELLA SPESA.	
	Gestione degli archivi (spese effettive):	
	Spese ordinarie	8,438,500 —
	Spese straordinarie	1,540,200 —
		9,978,700 —
	Gestioni speciali:	
	Partite che si compensano nell'entrata	880,150 —
	Totale delle spese	10,858,850 —
	RIEPILOGO.	
	Entrate	11,226,550 —
	Spese	10,858,850 —
	Avanzo previsto	+ 367,700 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Numero di pubblicazione 781.

LEGGE 7 aprile 1927, n. 491.

Conversione in legge del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 902, riguardante la devoluzione al bilancio autonomo dell'Amministrazione postale-telegrafica di alcuni cespiti di entrata relativi al servizio delle Casse di risparmio postali e la prescrizione di alcuni piccoli crediti infruttiferi su libretti delle Casse stesse.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 902, riguardante la devoluzione al bilancio autonomo dell'Amministrazione postale-telegrafica di alcuni cespiti di entrata relativi al servizio delle Casse di risparmio postali e la prescrizione di alcuni piccoli crediti infruttiferi su libretti delle Casse stesse.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 782.

REGIO DECRETO 7 aprile 1927, n. 492.

Valore dei titoli al portatore del Prestito del Littorio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 1 del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1831, col quale venne autorizzata l'emissione di un nuovo prestito nazionale consolidato 5 per cento;

Veduto l'art. 2 del Nostro decreto 10 novembre 1926, n. 1868, col quale fu stabilito il valore singolo dei titoli al portatore, da emettersi per il detto prestito;

Ritenuta l'opportunità di modificare quest'ultima disposizione al fine di adeguare il valore dei titoli alla facoltà concessa di sottoscrivere al prestito anche per quote individuali di L. 200 ciascuna;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 2 del R. decreto 10 novembre 1926, n. 1868, è così modificato:

« I titoli al portatore rappresentano rendite di L. 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 2500, 5000 e 25.000, corrispondenti, rispettivamente, al capitale nominale di L. 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 e 500.000 ».

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 259, foglio 92. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 783.

REGIO DECRETO 10 marzo 1927, n. 480.

Programmi di esame per le lingue slovena e serbo-croata nei Regi istituti medi d'istruzione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 85 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
Veduti i Regi decreti 14 ottobre 1923, n. 2345; 30 aprile 1924, n. 965; 23 maggio 1924, n. 858; 16 ottobre 1924, n. 1923; 4 maggio 1925, n. 653, e 31 dicembre 1925, n. 2473;
Riconosciuta la necessità di aggiungere ai programmi di esame di ammissione, di licenza, di abilitazione e di maturità approvati con R. decreto 31 dicembre 1925, n. 2473, i programmi d'esame per le lingue slovena e serbo-croata;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai programmi d'esame approvati col R. decreto 31 dicembre 1925, n. 2473, sono aggiunti per le lingue slovena e serbo-croata quelli annessi al presente decreto e firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto avranno vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 259, foglio 81. — FERRETTI.

Esami di licenza dalla scuola complementare.

LINGUA SLOVENA (SERBO-CROATA).

Prova scritta:

Traduzione di una lettera commerciale o famigliare dall'italiano nella lingua slovena (serbo-croata) senza vocabolario (durata 2 ore).

Prova orale:

1. Lettura e spiegazione di un passo di prosa slovena (serbo-croata).
2. Dettato alla lavagna di facili proposizioni.
3. Facile conversazione su argomenti famigliari nella lingua slovena (serbo-croata).

Esami di ammissione alla 4ª ginnasiale.

LINGUA SLOVENA (SERBO-CROATA).

Prova scritta:

Traduzione nella lingua slovena (serbo-croata) di un facile passo di autore italiano. E' concesso soltanto l'uso del vocabolario (durata 3 ore).

Prove orali:

1. Scrittura alla lavagna sotto dettato di facili proposizioni.
2. Lettura e spiegazione di un passo.
3. Traduzione dall'italiano di qualche proposizione di argomento famigliare.

Esami di ammissione alla 1ª classe liceale.

LINGUA SLOVENA (SERBO-CROATA).

Prova scritta:

1. Scrittura sotto dettato di un brano di prosa, di circa dieci righe a stampa e che abbia un senso compiuto.
2. Traduzione dall'italiano di un brano di prosa. Per la traduzione è concesso soltanto l'uso del vocabolario. (Durata: mezz'ora per il saggio di scrittura sotto dettato, compresa la lettura ad alta voce del brano, fatta da un esaminatore prima di dettare; 4 ore per la traduzione del brano italiano).

Prove orali:

1. Lettura, traduzione e commento di un brano di prosa o di poesia scelto dalla Commissione esaminatrice da un'antologia che faccia parte agli scrittori più rappresentativi dalle origini al secolo XIX.
2. Esposizione di un'opera letteraria scelta fra le 4 che il candidato deve avere studiato.
3. Conversazione nella lingua slovena (serbo-croata) su argomenti famigliari e riguardanti particolarmente la letteratura popolare.

Esami di maturità per i provenienti dal liceo scientifico.

LINGUA SLOVENA (SERBO-CROATA).

Prova scritta:

Traduzione dall'italiano nella lingua slovena (serbo-croata) d'un brano di prosa di scrittore contemporaneo (durata 4 ore).

Prova orale:

1. Lettura corrente e spiegazione di un brano di autore della lingua studiata, a scelta della Commissione.
2. Il candidato mostrerà di conoscere per lettura diretta del testo originale un'opera o larga scelta di un'opera degli autori più rappresentativi del secolo XIX.
3. Conversazione di storia letteraria nella lingua slovena (serbo-croata). Il candidato dovrà mostrare di essere informato circa l'influsso esercitato dagli scrittori italiani sulla formazione della letteratura slovena (serbo-croata).

Esami di ammissione alla 1ª classe del corso superiore dell'istituto tecnico.

Prova scritta:

1. Scrittura sotto dettato di un brano di prosa di circa dieci righe a stampa e che abbia un senso compiuto.
2. Traduzione dall'italiano di un brano di prosa. Per la traduzione è concesso soltanto l'uso del vocabolario. (Durata della prova: mezz'ora per il saggio di dettatura, compresa la lettura ad alta voce del brano, fatta da un esaminatore prima di dettarlo; tre ore per la traduzione, dal termine della dettatura del brano italiano).

Prova orale:

1. Lettura, traduzione e commento di un brano di prosa o di poesia scelto dalla Commissione esaminatrice da un'antologia che faccia posto agli scrittori più rappresentativi dalle origini al secolo XIX.
2. Conversazione facile nella lingua slovena (serbo-croata) su argomenti famigliari al candidato.
3. Esposizione di una fra almeno due opere letterarie di diverso autore studiate dal candidato.

Esami di abilitazione per i provenienti dalla sezione di commercio e ragioneria.

PRIMA LINGUA TRANIERA.
(SLOVENA O SERBO-CROATA).

Prova scritta:

Traduzione dall' italiano di una lettera commerciale, senza vocabolario. (Durata: due ore).

Prova orale:

Conversazione nella lingua slovena (serbo-croata) su di un argomento di carattere commerciale.

SECONDA LINGUA STRANIERA.
(SLOVENA O SERBO-CROATA).

Prova scritta:

1. Scrittura sotto dettato di un brano di prosa di 10-15 righe a stampa e che abbia un senso compiuto.
2. Relazione nella lingua slovena (serbo-croata) su tema di carattere commerciale, oppure, a scelta del candidato:

Traduzione dall'italiano di una lettera commerciale. Per la relazione e la traduzione è concesso soltanto l'uso del vocabolario.

(Durata: mezz'ora per il saggio di scrittura sotto dettato, compresa la lettura ad alta voce del brano, fatta da un esaminatore prima di dettarlo; 4 ore per la relazione o traduzione, dal termine della dettatura del tema).

Prova orale:

1. Lettura corrente, traduzione e commento di un brano di prosa nella lingua slovena (serbo-croata), scelto dalla Commissione da un'antologia che faccia parte agli scrittori più rappresentativi dalle origini al secolo XIX.
2. Conversazione nella lingua slovena (serbo-croata) su di un argomento di carattere commerciale.

Esami di ammissione alla 1ª classe del corso superiore dell'Istituto magistrale.

LINGUA SLOVENA (SERBO-CROATA).

Programma identico a quello per l'ammissione al corso superiore dell'Istituto tecnico.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la pubblica istruzione:
FEDELE.

Numero di pubblicazione **784**.

REGIO DECRETO 17 febbraio 1927, n. **490**.

Modificazione al R. decreto 2 maggio 1926, n. 992, concernente il riordinamento della Regia scuola femminile di avviamento al lavoro in Volterra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 2 maggio 1926, n. 992, concernente il riordinamento della Regia scuola femminile di avviamento al lavoro in Volterra;
Visto il R. decreto 20 agosto 1926, n. 1681, concernente modifica al suddetto Regio decreto;
Vista la deliberazione del 9 agosto 1926 del comune di Volterra;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 3 del R. decreto 2 maggio 1926, n. 992, è modificato come appresso:
« Il personale titolare della scuola si compone della direttrice e di due insegnanti; di due maestre di laboratorio e di una segretaria.
« Con decreto Ministeriale verranno stabiliti inoltre gli eventuali insegnamenti da affidarsi per incarico e le spese globali per il personale avventizio, di officina, di amministrazione e di servizio.
« Al mantenimento della scuola concorrono:
il Ministero dell'economia nazionale, con L. 60,000;
il comune di Volterra, con L. 13,600;
la provincia di Pisa, con L. 11,400;
la Camera di commercio di Pisa, con L. 1000;
il Regio conservatorio di San Pietro, con L. 4000 ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 259, *foglio* 91. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 785.

REGIO DECRETO 17 marzo 1927, n. 486.

Dispensa dal servizio dei presidi e dei professori dei Regi istituti medi d'istruzione, e misura dello stipendio da attribuire ai presidi restituiti dalla 1ª alla 2ª categoria o al ruolo degli insegnanti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sull'ordinamento dell'istruzione media;

Veduta la legge 18 dicembre 1910, n. 867;

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I presidi ed i professori dei Regi istituti medi di istruzione sono dispensati dal servizio in qualunque tempo:

a) quando siano riconosciuti non più idonei fisicamente, intellettualmente o moralmente a prestare opera proficua alla scuola;

b) quando per manifestazioni compiute nella scuola o fuori di essa non diano garanzia di un fedele adempimento dei loro doveri o si pongano in condizioni di incompatibilità con le generali direttive politiche del Governo.

La dispensa può anche essere decretata quando sia necessaria nell'interesse del servizio.

Art. 2.

La dispensa prevista dalla lettera *a*) e dall'ultimo comma del precedente articolo è decretata, previo parere della II Commissione di cui agli articoli 6, lettera *d*), e 13 del R. decreto 16 luglio 1923, n. 1753; quella prevista dalla lettera *b*) è decretata per i professori di grado 7° e per i presidi previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, per gli altri professori previo parere della suddetta II Commissione.

Per i presidi e per i professori messi a disposizione del Ministero degli affari esteri per le scuole italiane all'estero, la dispensa prevista dalla lettera *b*) è decretata dal Ministro per gli affari esteri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri per i professori di grado 7° e per i presidi, previo parere del Consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri per gli altri professori.

Art. 3.

Al preside e al professore proposto per la dispensa è fissato un termine per presentare le proprie deduzioni.

L'uno e l'altro, quando siano proposti per la dispensa di cui alla lettera *a*) dell'art. 1, possono chiedere di essere sentiti personalmente dalla II Commissione.

Art. 4.

Il titolo della dispensa deve risultare dal relativo decreto, nel quale si deve inoltre far cenno, secondo i casi, della deliberazione del Consiglio dei Ministri o del preventivo parere della II Commissione o del Consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri.

Art. 5.

E' abrogato l'art. 20, comma 2°, del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Restano ferme le norme stabilite nel capo XI del regolamento 27 novembre 1924, n. 2367, per quanto concerne la dispensa dal servizio ivi prevista.

Art. 6.

Ai presidi dei Regi istituti medi d'istruzione che siano restituiti, per domanda o d'autorità, dalla 1ª alla 2ª categoria, o che siano restituiti, parimenti per domanda o d'autorità, al ruolo degli insegnanti, è attribuito lo stipendio che avrebbero conseguito se fossero sempre rimasti nella 2ª categoria o nel ruolo degli insegnanti.

Art. 7.

Le disposizioni degli articoli da 1 a 5 inclusi entrano in vigore dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La disposizione di cui all'art. 6 si applica anche ai casi di restituzioni già disposte nel passato, posteriormente all'emanazione del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e sue successive modificazioni; tranne che sia intervenuta una definitiva decisione in contrario, nel qual caso la disposizione stessa si applica a decorrere dal giorno della pubblicazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 259, *foglio* 87. — FERRETTI.

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1927.

Modificazioni ai dazi generali della tariffa doganale in vigore.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 9 agosto 1926, n. 1482, che dà facoltà al Ministro per le finanze di apportare aumenti ai vigenti dazi generali di importazione e ai relativi coefficienti di maggiorazione;

Vista la tariffa dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e modificata con R. decreto-legge 11 luglio 1923, n. 1545;

Di concerto con il Capo del Governo e Ministro per gli affari esteri e con il Ministro per l'economia nazionale;

Determina:

Art. 1.

Alla tariffa generale dei dazi doganali in vigore sono apportate le seguenti modificazioni:

N. e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio base	Coefficiente di maggiorazione
20	Carni preparate:			
b	salate, affumicate o in altro modo preparate:			
	1) prosciutti	ql.	25	—
	2) altre	ql.	15	—
129	Grasso di maiale (strutto)	ql.	8	—
130	Lardo	ql.	12	—
200 c, 160 e, 190 i	di ciniglia	—	Aumento di L. 150 il quintale sul dazio dei velluti, secondo la specie.	
218 c, 223 c	Pegamoidati	—	Aumento di L. 30 il quintale sul dazio dei tessuti, secondo la specie.	
204	Pizzi:			
a	greggi:			
	1) ordinari	ql.	500	0.5
	2) fini	ql.	1,000	0.5
b	altri:			
	1) ordinari	ql.	800	0.5
	2) fini	ql.	1,500	0.5
	Si classificano come ordinari i pizzi che pesano più di 140 grammi per metro quadrato.			
	La superficie del pizzo si determina considerando quale larghezza l'altezza massima che esso presenta in un punto qualsiasi della sua lunghezza.			
	I pizzi fatti a mano sono classificati fra i fini.			

N. e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio base	Coefficiente di maggiorazione
227	Tappeti da pavimento, di lana o di borra di lana:			
	Come tali si classificano anche i tappeti da pavimento di altre materie tessili non seriche, misti, in qualsiasi proporzione, con lana o borra di lana.			
b	altri	ql.	200	0.5
507	Pistole e rivoltelle	ciasc.	5	1.8
508	Parti di pistole e di rivoltelle:			
a	di ghisa, di ferro o di acciaio, fucinate a stampo o gettate, greggie	ql.	500	1.6
b	altre	ql.	1,000	1.6
531	Vagoncini per ferrovie portatili ed aeree	ql.	19	1.2
670	Iodio:			
b	raffinato	ql.	150	1 -
685	Ioduri metallici	ql.	200	0.75
725	Iodoformio	ql.	250	1.2
	Il dazio sullo iodoformio si riscuote senza detrarre il peso dei recipienti immediati.			
896	Pettini e forcelle da testa:			
a	guarniti, decorati, dorati o argentati (esclusi quelli ricoperti con lamina di metallo prezioso):			
	3) di celluloide, di ebanite, di galalite e simili	ql.	250	1.2
c	altri:			
	3) di celluloide, di ebanite, di galalite e simili	ql.	150	1.2
897	Bottoni:			
k	di celluloide, di galalite e simili	ql.	150	0.8
916	Penne stilografiche:			
c	altre	ciasc.	2	0.5
917	Parti staccate di penne stilografiche, esclusi i pennini e quelle di metallo prezioso	kg.	100	1.5

Art. 2.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 8 aprile 1927 - Anno V.

I Ministri:
MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1927.
Determinazione del ragguaglio in lire italiane di alcune unità monetarie di Stati esteri agli effetti della commisurazione della tassa di bollo da applicarsi ai titoli e valori esteri.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 199 della tariffa allegato A alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, relativo alla tassa di bollo da applicarsi ai titoli e valori esteri;

Visti i decreti Ministeriali 8 novembre 1909 e 23 febbraio 1911 che determinano il ragguaglio in lire italiane delle monete indicate nei titoli esteri;

Ritenuta la necessità di determinare tale ragguaglio nei riguardi di talune monete estere di nuova istituzione;

Considerata inoltre l'opportunità di determinare il valore imponibile dei titoli esteri arrotondando fino al centesimo di lira il corrispondente valore espresso in moneta italiana, nell'intento di agevolare le operazioni di ragguaglio agli uffici incaricati di riscuotere la tassa;

Determina:

Agli effetti della commisurazione della tassa stabilita dall'art. 199 della tariffa allegato A alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, il ragguaglio in lire italiane delle monete estere elencate nella tabella annessa al presente decreto sarà determinato nella misura per ciascuna di esse indicate nella tabella stessa.

Roma, addì 13 febbraio 1927 - Anno V.

Il Ministro: VOLPI.

TABELLA.

Ragguaglio in lire italiane di alcune unità monetarie di Stati esteri.

STATO ESTERO	UNITÀ MONETARIA	Parità in lire italiane
Austria	Scellino	0.73
Cecoslovacchia	Corona ceca	1.05
Finlandia.	Markka	0.13
Germania	Reichsmark	1.23
Lettonia	Lat	1 —
Lituania	Lites	0.52
Polonia.	Zloti	1 —
Russia	Cervonez	26.66
Russia	Rouble	2.67
Ungheria.	Pengö	0.91
Siria	Lira siriana	20 —

Il Ministro: VOLPI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati in data 16 aprile 1927 il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 466, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 aprile 1927, n. 85, riguardante il funzionamento dei Consigli di amministrazione di compagnie o società italiane concessionarie di servizi internazionali sotto il controllo e la vigilanza del Governo italiano.

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 25 marzo 1927, n. 435, relativo alla fusione della Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia col Banco di Sicilia.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione a continuare la libera vendita dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Amerinò ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 18 marzo 1927, n. 95, il sig. Alibrando Santini fu Francesco è autorizzato a continuare la libera vendita ad uso bevanda sotto il nome di « Amerino » dell'acqua minerale naturale nazionale che sgorga dalla sorgente omonima (già S. Francesco) in Acquasparta (Perugia) di cui il sig. Santini predetto è concessionario.

L'acqua continuerà ad essere in vendita in bottiglie di vetro bianco della forma conosciuta in commercio col nome di tipo Vichy e della capacità di un litro.

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette delle dimensioni di mm. 260×130 stampate su carta bianca a caratteri turchini e neri e fregi rossi e divisa, nel senso dell'altezza, in tre spazi.

I due spazi laterali, delle dimensioni di mm. 120×65 ognuno, sono circoscritti da una filettatura rossa e contengono quello di sinistra notizie sulle proprietà terapeutiche dell'acqua e sull'uso di essa, nonchè la dicitura « Bottiglie e turaccioli sterilizzati »; quello di destra i risultati delle analisi chimica e batteriologica.

Lo spazio centrale è delimitato da fregi rossi con due mascheroni a fondo bleu (uno per lato) e comprende nel mezzo un disco del diametro di mm. 83 a fondo bleu con il nome dell'acqua « Amerino » a grosse lettere bianche. Al di sopra del disco fra due righe, una retta e l'altra curva, si legge: « Acqua minerale naturale » « Antiurica - Antilitiaca »; al disotto, in quattro righe: «antichissima sorgente - di S. Francesco - Acquasparta (Umbria) ». Al disotto ed al di fuori dell'inquadramento centrale sono inseriti gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione alla vendita, il tutto conforme all'esemplare allegato.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso al posto di segretario-economo presso la Regia scuola industriale di Isernia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523;

Veduto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale per l'istruzione industriale;

Veduto il R. decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 217, concernente l'ordinamento economico del personale delle Regie scuole industriali;

Veduto il decreto Ministeriale 22 giugno 1926, riguardante la costituzione della pianta organica della Regia scuola industriale di Isernia;

Visto l'art. 2 (comma 4°) del R. decreto 16 agosto 1926, n. 1387;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per titoli e per esami al posto di segretario-economo nella Regia scuola industriale di Isernia.

Art. 2.

Il segretario prescelto sarà inquadrato nel gruppo *B*, grado 11°, con lo stipendio annuo lordo di L. 7000 oltre L. 1700 annue per supplemento di servizio attivo, ed oltre l'indennità caro-viveri, come da tabelle annesse al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144. Il medesimo viene tuttavia nominato in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di due ispezioni, viene nominato stabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 3, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale per le antichità e belle arti, piazza S. Marco, 51, Roma), entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* sotto pena di esclusione dal concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero. Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Le domande debbono indicare con precisione, cognome, nome, paternità, dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti e i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° diploma originale conseguito nei Regi istituti tecnici o Regi istituti commerciali per la sezione di ragioneria e commercio. Certificato dei punti ottenuti negli esami di diploma;

2° copia autentica dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale. I candidati non debbono avere oltrepassato il 40° anno di età alla data di pubblicazione del presente decreto;

3° certificato di cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini del Regno, gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità). La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare e quella degli altri sanitari da quella municipale la firma della quale, deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto;

5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. La firma dell'autorità municipale deve essere autenticata dal prefetto;

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° cenno riassuntivo, in carta libera ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati. I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso;

9° ricevuta della tassa di L. 25 pagata al Demanio.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6, il personale titolare delle scuole industriali e commerciali dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni.

Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media, o normale, o primaria deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto; se rilasciato dalla segreteria di un istituto d'istruzione superiore, dal direttore dell'istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali o commerciali, debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio d'amministrazione.

Il Ministro, con decreto non motivato e insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 6.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma.

Ai candidati verrà dato avviso, per mezzo di lettera raccomandata, del giorno in cui avranno inizio tali prove.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale, presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero, il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente, e la classificazione di essi, in ordine di merito, e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

Il posto sarà conferito al primo classificato nella graduatoria, ed, in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni senza dichiarare per iscritto se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969. L'esame si svolge in due prove, l'una scritta e l'altra orale; esse vertono sull'applicazione di leggi e di regolamenti concernenti l'istruzione industriale e sulle norme generali di contabilità con speciale riguardo all'Amministrazione delle scuole professionali. La prova orale consiste in un interrogatorio sugli argomenti suindicati e non può durare meno di trenta minuti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 febbraio 1927 - Anno V

Il Ministro: Fedele.

Rossi Enrico, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.